

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 1960

(39^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Aumento dell'autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonché concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960 » (1134) (Discussione e approvazione).

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 358, 359, 360
CARELLI	358
DE LEONARDIS	360
DESANA	359
FERRARI	359
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	360

« Modifica all'articolo 2, primo comma, della legge 7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione e cessione della barbabietola all'indu-

stria zuccheriera » (1186) (Discussione e approvazione).

Presidente, <i>relatore</i>	Pag. 360, 363
BOSI	361, 362, 363
CARELLI	362
DE LEONARDIS	363
GALLI	361
MARABINI	363
RISTORI	361, 362
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	362, 363

La seduta è aperta alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Desana, Di Rocco, Fabbri, Ferrari, Galli, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta, Picardi, Ragno, Ristori e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

B O L E T T I E R I, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento dell'autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonché concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960 » (1134).

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'autorizzazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n. 614, per la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 e proroga di quattro mesi della durata dei benefici stessi, nonché concessione di analoghe provvidenze per la campagna 1960 ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Come sapete, le cantine sociali e gli enti gestori degli ammassi volontari sono delle istituzioni veramente benefiche e arrecanti il massimo vantaggio ai conferenti, ai quali elargiscono acconti sui prezzi concordati. Non essendo però sempre in possesso delle somme necessarie, i suddetti enti si rivolgono alle banche, agli istituti di credito, per ottenere dei prestiti, nel pagare gli interessi dei quali il Ministero dell'agricoltura interviene con un contributo del 4 per cento annuo.

C'è però da osservare che, essendo stata la produzione di uva, nel 1958 e nel 1959, superiore alla media, esistono attualmente notevoli giacenze di vino invenduto, il che porta necessariamente i produttori a svendere tali giacenze sottocosto. A questo inconveniente si vuole ovviare col provvedimento in esame, autorizzando il Ministero della agricoltura a prorogare fino a quattro mesi la durata dei

contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti che si riferiscono alla quantità di prodotto ammassato impiegata nella produzione di vino rimasto successivamente invenduto.

È evidente l'importanza per i produttori di tale agevolazione, grazie alla quale non avrebbero più alcuna necessità di ricorrere a prestiti per i quali dovrebbero corrispondere interessi esosi, nè sarebbero più costretti a vendere malamente il proprio prodotto. Raccomando pertanto caldamente il provvedimento all'approvazione dei colleghi.

C A R E L L I. Senza dubbio il provvedimento presenta grande interesse, facilitando specialmente i piccoli produttori tramite gli enti gestori degli ammassi e le cantine sociali.

Devo però rilevare, onorevole Presidente, come l'articolo 1 non interpreti esattamente lo spirito del provvedimento stesso. Tale articolo, infatti, stabilisce che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste « è autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614, limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantità di prodotto ammassato impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1960 ». Ora, parlando di prodotto « ammassato » si viene a porre una limitazione all'interpretazione della legge, essendo prodotto ammassato solo quello che si trova presso gli enti gestori e presso gli enopoli ed escludendosi così il prodotto giacente presso le cantine sociali, le quali sono la diretta manifestazione di un'organizzazione della collettività. Pertanto, per una più logica interpretazione del provvedimento, mi riservo di proporre, durante la discussione dell'articolo 1, un emendamento tendente a sopprimere, alla terz'ultima riga, la parola « ammassato ».

Sono invece favorevole senza riserve allo articolo 2, che favorisce l'intervento dello

Stato nelle agevolazioni su una parte rilevante di prodotto.

Dichiaro, infine, di ritenere indispensabile l'approvazione del disegno di legge, che porterà un notevolissimo beneficio alla produzione vitivinicola nazionale.

D E S A N A . Desidero fare una raccomandazione di carattere generale. L'articolo 3 stabilisce che con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro del tesoro, saranno determinate le modalità della liquidazione e del pagamento dei contributi. Ora è accaduto, nell'applicazione della legge dello scorso anno, che — non essendo immediatamente disponibile il contributo del Ministero dell'agricoltura — è stata data autorizzazione agli istituti di credito agrario di espletare, come già per l'anno precedente, le necessarie operazioni. Successivamente, a operazioni compiute, sono stati richiesti alle cantine sociali, per la concessione del contributo, documenti fino allora mai sollecitati: copie di fatturazioni di partite vendute, e via dicendo. Noi tutti sappiamo come le cantine sociali, e particolarmente quelle di recente creazione, non abbiano la possibilità di mantenere molti impiegati, e come sarebbe molto più facile affidare tutte le pratiche relative alle banche incaricate delle operazioni, obbligandole a controllare secondo determinate direttive del Ministero.

Raccomando pertanto che le modalità di concessione siano emanate al più presto possibile, prima che gli istituti di credito agrario abbiano impostato le suddette operazioni.

F E R R A R I . Nel dichiararmi favorevole al disegno di legge in esame desidero anch'io, quale rappresentante di una zona particolarmente interessata alla produzione dell'uva, rivolgere una preghiera al Governo perchè provveda a calmare il vivo stato di allarme in cui si trovano le popolazioni delle zone vitivinicole.

Ritenevo che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe, nel corso delle dichiarazioni programmatiche, accennato in senso tranquillizzante al problema, annunciando efficaci provvidenze in materia, ma purtroppo la mia attesa è andata delusa.

Chiedo pertanto che la questione venga quanto prima presa nuovamente in considerazione.

Sono stati presentati alcuni disegni di legge in merito al problema del vino, e so che il Ministero si è particolarmente interessato, ricorrendo anche alla collaborazione di esperti, sia per quanto riguarda il provvedimento sui vini di origine e di provenienza, sia per quanto riguarda un disegno di legge recentemente presentato dal collega Desana e da me sulle agevolazioni fiscali per la distillazione dei vini liquorosi. Chiederei quindi ancora che durante questo periodo estivo non si riposasse, al Ministero, ma si lavorasse attivamente a tutte le provvidenze necessarie; perchè la situazione vitivinicola è veramente, ripeto, grave ed allarmante, e ciò in particolare nelle Puglie.

Io, da uomo responsabile e come rappresentante di quelle popolazioni, ho il dovere di denunciare questo stato di disagio. Il Ministro Rumor, con quella alta sensibilità di cui gli ho sempre dato atto, vorrà certo occuparsene tenendo ben presente che non servono discorsi, in questo momento, bensì provvedimenti seri e concreti.

P R E S I D E N T E , relatore. Sono certo che l'onorevole Sottosegretario di Stato, che è persona diligentissima e sulla cui attività non possono esistere dubbi di sorta, porterà al Ministro Rumor la raccomandazione così efficacemente espressa dal collega Ferrari.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell'artico-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

39ª SEDUTA (3 agosto 1960)

lo 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614, limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantità di prodotto ammassato impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1960.

Il senatore Carelli ha proposto un emendamento tendente a sopprimere, alla terza ultima riga, la parola « ammassato ».

DE LEONARDIS. Sono favorevole a tale emendamento.

SALAR I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non ha motivo di opporsi all'emendamento proposto.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto pertanto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Carelli.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere un contributo negli interessi dei prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1960 per la corresponsione di acconti ai viticoltori conferenti.

Il contributo di cui al precedente comma non può superare il limite di 4 lire annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e non può essere corrisposto per una durata superiore ad un anno. Il suo ammontare sarà determinato in ragione della durata effettiva dell'operazione se essa, per qualsiasi motivo, fosse inferiore ad un anno.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Mi-

nistro del tesoro, saranno determinate le modalità della liquidazione e del pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 2.

(È approvato).

Art. 4.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della legge n. 614 e di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere complessivo di lire 1 miliardo, si farà fronte operando le seguenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61:

Capitolo	52	lire	100 milioni
»	56	»	50 »
»	59	»	100 »
»	91	»	50 »
»	122	»	200 »
»	171	»	500 »

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 2, primo comma, della legge 7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione e cessione della barbabietola alla industria zuccheriera » (1186).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 2, prime

comma, della legge 7 luglio 1959, n. 490, riguardante la coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Come è noto per la legge vigente il prezzo di cessione della barbabietola deve essere stabilito entro il dicembre di ogni anno. In mancanza, però, dell'accordo tra le parti, interviene il Comitato interministeriale dei prezzi, che fissa il prezzo di cui sopra con decreto da emanarsi non oltre il 31 gennaio.

Il disegno di legge, essendo stato il termine suddetto giudicato troppo ristretto, tende ora a prorogare il termine stesso al 31 marzo, onde permettere al Comitato interministeriale un più approfondito esame della situazione. Ritengo che tale provvedimento debba senz'altro incontrare l'approvazione della Commissione.

B O S I . A mio avviso la Commissione dell'agricoltura dovrebbe conoscere a fondo certe situazioni. Il Parlamento ha approvato nel luglio 1959, una legge che dà la possibilità al Governo di intervenire per correggere uno stato di cose del tutto sfavorevole agli agricoltori i quali, per il mancato accordo sul prezzo delle bietole, si trovano ad essere ricattati dagli industriali dopo avere già seminato. Ora noi, approvando la proroga richiesta, distruggeremmo tutto il beneficio derivato dalla suddetta legge. Gli agricoltori, almeno in Emilia e nel Veneto, iniziano la semina delle bietole in marzo, appena la stagione lo permette: è una semina primaverile, che viene effettuata dove si verifica il fenomeno della pre-germinazione.

Fissando il termine per il decreto del Comitato interministeriale dei prezzi al 31 marzo noi renderemmo impossibile a questi agricoltori di conoscere le decisioni del Comitato stesso prima di procedere alla semina; si ripristinerebbe così la situazione precedente e l'agricoltore sarebbe nuovamente condannato a seminare senza sapere quale prezzo poter ricavare dal prodotto.

Ora, se c'è una cosa da fare, è quella di ottenere che la Commissione interministeriale si metta in condizione di concludere sollecita-

tamente i suoi lavori; in caso contrario è evidente che non basta neppure il termine di marzo per avere elementi necessari a dare un giudizio sul prezzo. Se vuole, la Commissione governativa al 31 gennaio è perfettamente in grado, se l'accordo non è intervenuto fra bieticoltori e zuccherieri, di fissare il prezzo.

R I S T O R I . È ovvio che i produttori agricoli, che seminano la barbabietola verso la fine di febbraio o ai primi di marzo, vorranno prima sapere il prezzo pattuito, perchè non si tratta di un prodotto che, al raccolto, si possa vendere sul mercato in relazione alla valutazione del mercato stesso.

Ora, come ha detto giustamente il collega Bosi, spostando il termine dal 31 gennaio al 31 marzo, i produttori agricoli sarebbero indotti a seminare ad occhi chiusi, senza sapere quale sarà il prezzo del prodotto, determinando una resistenza alla produzione e successivamente anche complicazioni di ordine contrattuale in relazione al prezzo stesso.

Quindi invito la Commissione a rigettare il disegno di legge, dato che la sua formulazione non è stata evidentemente ben valutata.

G A L L I . Ho chiesto la parola per fare alcune precisazioni, a prescindere da ragioni politiche e andando solo ai termini concreti. A Cesena e nel forlivese in genere, che è la zona che produce grandi quantità di bietole, si sente il bisogno di una efficace e sollecita tutela, altrimenti continuerà ad accadere quello che già si è verificato, e cioè che gli zuccherifici, per un motivo o per l'altro, cercano di escludere l'Associazione nazionale dei bieticoltori per fare il loro comodo.

Quando tale Associazione era efficiente, si trattava con il Ministero il quale, interpellando gli zuccherifici, portava la cosa sul piano della comprensione reciproca e faceva sì che si pervenisse ad un prezzo ragionevole tanto per chi vendeva quanto per chi comprava il prodotto; oggi, invece i coltivatori sono alla mercè degli industriali, poichè sono legati ad aziende che hanno il monopolio della produzione.

Ecco la ragione per cui si ravvisa il bisogno di una efficace disciplina nel settore: ci vuole una norma che possa garantire che quello che si coltiva si consegni e si consegni a prezzi economicamente ben retribuiti.

C A R E L L I . Chiedo scusa alla Commissione se cedo alla tentazione di dire una cosa che potrà sembrare... singolare: potrebbe essere affidato agli agricoltori e produttori l'uso di alcuni zuccherifici autorizzati dalla legge, zuccherifici sociali. Solo così potremmo difenderci.

Il disegno di legge potrebbe apparire anche logico per fornire alla Commissione interministeriale elementi di maggiore importanza ai fini di determinare, senza errori, il prezzo delle barbabietole; ma non vorrei che lo studio ai fini di stabilire il prezzo della barbabietola portasse inevitabilmente ad una maggiorazione dei prezzi che sono scesi ad una determinata quota in seguito alla legge sugli sgravi fiscali e dopo l'intervento delle Associazioni; sarebbe veramente paradossale.

Quindi, ai fini di un più preciso esame, sarei propenso ad un rinvio della discussione, dato anche che non vedo l'urgenza di discutere il presente disegno di legge.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Debbo contestare l'interpretazione che ha dato il senatore Bosi, al quale si è associato il senatore Ristori, allo spirito di questo disegno di legge, il quale non tende affatto, nè apertamente nè nascostamente, ad agevolare gli zuccherieri a danno degli agricoltori. L'esperienza ci ha insegnato che, nei termini stabiliti dalla legge precedente, non è possibile addivenire a tutte quelle formalità dalla stessa previste. Per questo è stato proposto lo spostamento del termine dal 31 gennaio al 31 marzo. Io ritengo, e credo che molti senatori siano d'accordo con me, che il 31 marzo non rappresenti affatto quel termine in base al quale gli agricoltori potrebbero essere presi con il cappio e jugolati dagli zuccherieri.

Prima di tutto le semine della bietola non avvengono nel mese di marzo; secondariamente questo disegno di legge ha uno scopo del tutto sussidiario perchè il Ministero in-

terviene soltanto quando le parti non siano riuscite a mettersi d'accordo. E, d'altra parte, mi pare una cosa assurda e veramente inconcepibile che in questa Commissione si arrivi a pensare che il Ministero dell'agricoltura stia lì, nella sua sede, a difendere gli zuccherieri e non i produttori.

R I S T O R I . In buona fede... naturalmente!

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Ministero dell'agricoltura è lì per tutelare gli interessi di tutti gli agricoltori.

Quanto all'idea del senatore Carelli di rinviare la discussione, gli faccio notare che il disegno di legge stabilisce nell'articolo 2 l'applicazione immediata della disposizione che abbiamo finora discusso. Quindi si tratta di un provvedimento urgentissimo.

A proposito dell'articolo 2 propongo di sostituirlo con il seguente:

« Per le barbabietole da zucchero di raccolto 1960 il prezzo di cessione, determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 870 del 12 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 22 luglio 1960, deve intendersi prezzo fermo ».

Questo perchè, siccome nell'annata in corso non si è provveduto nei termini prescritti dalla legge a stabilire i prezzi, occorre sanare la situazione.

B O S I . Ma non la saniamo ugualmente, la situazione; per sanarla si dovrebbe modificare l'articolo e riportarlo alla situazione di fatto di quest'anno.

Quindi secondo me bisognerebbe disgiungere le due questioni: da una parte sanare la situazione di quest'anno, approvando un apposito provvedimento, e dall'altra, per quel che riguarda l'articolo 2 della legge del 1959 che stabilisce la data dell'intervento governativo abituale, sarei del parere di lasciarlo come è e vedere se è il caso di discuterlo in altra occasione, perchè, ripeto, esistono seri dubbi al riguardo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È stato discusso a

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

39ª SEDUTA (3 agosto 1960)

lungo. Non posso che insistere per l'approvazione del termine del 31 marzo.

B O S I . Se la maggioranza vuole approvare il disegno di legge, l'approvi pure; noi voteremo contro.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1959, n. 490, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera è stabilito, entro il 31 marzo di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo ».

D E L E O N A R D I S . Propongo che il termine, invece che al 31 marzo, sia fissato al 28 febbraio.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Come i colleghi hanno udito, è stato presentato dal senatore De Leonardis un emendamento tendente a fissare il prezzo di cessione delle barbabietole entro il 28 febbraio anzichè il 31 marzo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche per la campagna bieticola 1960.

È stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Per le barbabietole da zucchero di raccolto 1960 il prezzo di cessione determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 870 del 12 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 22 luglio 1960, deve intendersi prezzo fermo ».

M A R A B I N I . D'accordo che si tratti di prezzo fermo ma gli zuccherieri debbono ritirare tutte le barbabietole a quel prezzo. Malgrado un ordine del giorno apposito, votato in questa sede, gli zuccherieri non hanno ancora ritirato il prodotto...

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'anno scorso avemmo una stagione eccezionale; quest'anno il raccolto è stato scarso, per cui il problema nemmeno si pone, senatore Marabini.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,35.

Doti MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari